

LE FATTURE

Si può emettere la «semplificata» fino a 400 euro

Balzanelli e Sirri - pagina 12

9 | La fattura semplificata vale per tutti i tipi di operazione?

No, c'è un tetto che è di 400 euro dal 24 maggio Fuori dal limite le note di variazione

PAGINA A CURA DI
Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Chi utilizza la fattura elettronica semplificata non è tenuto alla memorizzazione/trasmisione dei dati dei corrispettivi. Con l'innalzamento a 400 euro della soglia per l'emissione della fattura in forma semplificata (articolo 21-bis del Dpr 633/1972), la scelta potrebbe dunque rivelarsi di un certo interesse, soprattutto per alcune categorie di operatori (certi tipi di ristoranti, ad esempio). Il nuovo limite si applica dal 24 maggio scorso, data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Dm Economia del 10 maggio 2019, per effetto del quale, previa consultazione dei competenti organi Ue e in linea con la facoltà prevista dalla norma, il ministro dell'Economia ha innalzato il precedente importo di 100 euro. L'ammontare massimo è da intendersi al lordo dell'imposta che può anche non essere distintamente indicata nel documento, purché in tal caso siano riportati i dati necessari per calcolarla (aliquota).

Rimane possibile, come in passato, ricorrere alla fattura semplificata senza limiti d'importo per l'emissione di note di variazione in aumento o in diminuzione in base al-

l'articolo 26 del decreto Iva, così come la possibilità di emettere fattura semplificata per rettificare una fattura ordinaria e viceversa.

La novità, in ogni caso, riguarda tanto le fatture analogiche, nei casi in cui ne è ancora prevista l'emissione per obbligo o per scelta, quanto - come detto - quelle elettroniche da trasmettere al sistema d'interscambio in formato Xml. Al riguardo, la recente versione 1.4.2 delle specifiche tecniche allegata al provvedimento delle Entrate 89757/2018, tiene conto degli aggiornamenti necessari per la trasmissione delle fatture con il nuovo importo. Restano invariati i codici che individuano il tipo di documento. E, quindi, si usa «TD07» per la fattura semplificata, «TD08» e «TD09» per le note di credito o debito in forma semplificata. In caso di note debito di sola imposta, le Entrate (Faq 27 del 27 novembre 2018) hanno ammesso l'utilizzo del documento elettronico semplificato, fornendo le istruzioni per evitare lo scarto dovuto al limite d'importo dell'e-fattura semplificata. Ad analoghe conclusioni pare giungere Assosoftware (risposta 3 aprile 2019) per il caso della variazione in diminuzione.

Oltre alla possibilità di mantenere la sola descrizione dei beni/servizi anziché della loro natura, quantità e qualità, resta anche la facoltà d'identificare il cessionario o committente solo con codice fiscale o partita Iva (ovvero con l'identificativo Iva dello Stato Ue del cliente, se comunitario), senza riportare ditta, ragione sociale, nome, cognome, eccetera come richiesto per la fattura ordinaria (elementi che non compaiono neppure in sede di registrazione; circolare 18/E/2014). Non è invece possibile fare

il contrario (ossia riportare i dati del cliente, ma non il codice fiscale o l'identificativo Iva), come prevede l'articolo 21-bis, comma 1, lettera e), visto che le specifiche tecniche impongono comunque l'indicazione di codice fiscale o partita Iva. In ogni caso, non si può emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie di beni, né per le operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito territoriale, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura (ordinaria) in base all'articolo 21, comma 6 bis, lettera a), del Dpr 633/1972. Si tratta di cessioni e prestazioni extraterritoriali nei confronti di cessionari/committenti debitori dell'imposta in altro Stato Ue.

Nulla vieta, invece, di emettere il documento semplificato per le operazioni che si considerano rilevanti fuori del territorio comunitario (da fatturare con l'indicazione «Operazione non soggetta» a norma dell'articolo 21, comma 6-bis, lettera b del Dpr 633/1972) ovvero per quelle territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di un soggetto estero (per esempio, un servizio di ristorazione nei confronti di un operatore Ue) o, ancora, per le cessioni all'esportazione, ancorché in tal caso le semplificazioni debbano essere coordinate con il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme doganali.

Essendo la semplificata una fattura a tutti gli effetti, sono applicabili anche le regole in materia di differimento dell'obbligo di emissione (in tal senso, pare anche la citata circolare 18/E/2014). E siccome l'intervento normativo incide solo sul limite monetario, dal 24 maggio e nel rispetto dei termini di legge, appare possibile emettere fattura semplificata differita d'importo non superiore a 400 euro anche per operazioni effettuate prima di tale data.

I CASI RISOLTI

Dati da indicare

Nella fattura semplificata è possibile indicare solo il codice fiscale o il numero di partita Iva del cliente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, il numero d'identificazione Iva attribuitogli nello Stato di stabilimento; non è invece obbligatorio indicare ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cliente. Inoltre, è richiesta l'indicazione della descrizione dei beni/servizi, anziché della loro natura, quantità e qualità. Vanno poi indicati gli altri dati richiesti dall'articolo 21-bis del Dpr 633/1972

Formato del documento

La fattura semplificata segue le medesime regole previste, in generale, per la fatturazione delle operazioni. L'emissione deve quindi avvenire in formato elettronico, eccetto gli specifici casi di

esonero, indicando i codici TD07, per la fattura semplificata, TD08 e TD09 per le note di credito o debito. In caso di note debito di sola imposta, le Entrate (Faq 27 del 27 novembre 2018) hanno ammesso l'utilizzo del documento elettronico semplificato

Fattura differita

È possibile fare ricorso alla fattura semplificata anche nell'ipotesi di differimento dell'obbligo di emissione. Posto che il recente intervento normativo ha inciso solo sull'ammontare massimo del documento, pare possibile utilizzare la fattura differita semplificata per le operazioni del mese di maggio, sempreché non sia superato il nuovo limite d'importo (400 euro)

Nota di credito

La fattura semplificata è utilizzabile

anche per rettificare (in aumento o in diminuzione) una precedente operazione, senza che rilevi alcun limite d'importo. Si tratta delle ipotesi previste dall'articolo 26 del Dpr 633/1972, tra le quali quella degli sconti contrattuali; la nota di credito semplificata può riguardare anche operazioni documentate mediante fattura ordinaria, indipendentemente dall'ammontare della variazione

Operazioni con l'estero

Le cessioni intracomunitarie di beni e le cessioni/prestazioni extraterritoriali nei confronti di cessionari/committenti debitori dell'imposta in altro Stato Ue non possono essere certificate con fattura semplificata. Quest'ultima si può utilizzare, invece, per le operazioni che rilevano fuori dalla Ue e per le cessioni all'esportazione

